

IMPIANTI E AUTORIZZAZIONI: VINCOLI ED OPPORTUNITA'

Natalia M. Gusmerotti, phd

Assistant Professor, Istituto di Management, Scuola Superiore S.Anna di Pisa, Laboratorio Sustainability Management, team Circular Economy and Natural Capital

Senior consultant Ergo, spin off Scuola Superiore S.Anna

Mi presento

Natalia Marzia Gusmerotti, phd

Assistant Professor, Istituto di Management, Scuola Superiore S.Anna di Pisa

Laboratorio Sustainability
Management, team Circular Economy
and Natural Capital

Senior consultant Ergo, spin off Scuola Superiore S.Anna



Agenda

- ✓ I concetti chiave
- ✓ Quadro autorizzativo e focus su autorizzazione al trattamento dei rifiuti in regime ordinario e semplificato (sono previste due brevi esercitazioni)
- ✓ I principali elementi connessi alla gestione della conformità normativa degli impianti di trattamento dei rifiuti
- ✓ Connessione con il regime autorizzativo di VIA, AIA, AUA
- √ Cenni ad aspetti sanzionatori, responsabilità e sistema di controllo
- √ Casi giurisprudenziali
- ✓ Cenni ad aspetti gestionali: piani di emergenza, stoccaggi e prevenzione dei rischi, le best available technologies e le eccellenze di gestione

Patto d'aula



I concetti chiave

Parte IV: campo di applicazione e finalità (177)

La parte quarta disciplina **la gestione dei rifiuti** e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo:

- omisure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana,
- oevitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,
- o riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse
- omigliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a **un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.

Waste facilities and Circular Economy



Related topics

Best environmental management practice

Economic, environmental and social effects of globalisation

experts in carefully structured and transparent consultation processes. The outputs include proposing end-of-waste criteria for certain waste streams, as well as safety and quality requirements for recycled materials; producing reference information on best available techniques and best practices; and carrying out techno-economic and environmental assessments of recycling processes, waste-to-energy options, and waste disposal operations.

An analytical framework to assess SDG targets within the context of WEFE nexus in the Mediterranean region

Life Cycle Analysis of the bioethanol production from food

Parte IV: campo di applicazione e finalità (177)

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui al TUA adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché' per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Parte IV: campo di applicazione e finalità (177)

Per conseguire le finalità e gli obiettivi, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

Tali soggetti costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti.

Parte IV T.U.A.: gestione dei rifiuti

```
TITOLO
Art. 177 - (Campo di applicazione e finalita')(1)
Art. 178 - (Principi)(1)
Art. 178 bis - (Responsabilita' estesa del produttore)1
Art. 178 ter - Requisiti generali minimi in materia di responsabilita! estesa del produttore1
Art. 179 - (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti)(1)
Art. 180 - Prevenzione della produzione di rifiuti1
Art. 180 bis - (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)1
Art. 181 - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti1
Art. 181 bis - Materie, sostanze e prodotti secondari (1)
Art. 182 - (Smaltimento dei rifiuti)
Art. 182 bis - (Principi di autosufficienza e prossimita')
Art. 182 ter - (Rifiuti organici)1
Art. 183 - Definizioni (1)
Art. 184 - (Classificazione)
Art. 184 bis - (Sottoprodotto)(1)
Art. 184 ter - (Cessazione della qualifica di rifiuto) (1)(2)
Art. 184 quater - Articolo 184-quater(Utilizzo dei materiali di dragaggio) (1).
Art. 185 - (Esclusioni dall'ambito di applicazione) (1).
Art. 185 bis - Deposito temporaneo prima della raccolta1
Art. 186 - Terre e rocce da scavo (1)
Art. 187 - (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) (1)
Art. 188 - (Responsabilita) della gestione dei rifiuti).1
Art. 188 bis - (Sistema di tracciabilita! dei rifiuti). 1
Art. 188 ter - (Sistema di controllo della tracciabilita! dei rifiuti (SISTRI)) (1) (2)(3)
Art. 189 - (Catasto dei rifiuti) 1
Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico 1
Art. 191 - (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)
Art. 192 - (Divieto di abbandono)
Art. 193 - (Trasporto dei rifiuti) 1
Art. 193 bis - Trasporto intermodale1
Art. 194 - (Spedizioni transfrontaliere) (1)
Art. 194 bis - Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI)1
Art. 195 - (Competenze dello stato)
Art. 196 - (Competenze delle regioni)
Art. 197 - (Competenze delle province)
Art. 198 - (Competenze dei comuni)
CAPO II
Art. 198 bis - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti(1)
Art. 199 - (Piani regionali) (1)
Art. 200 - (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
Art. 201 - (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)(1)
Art. 202 - (Affidamento del servizio)
Art. 203 - (Schema tipo di contratto di servizio)
Art. 204 - (Gestioni esistenti)
Art. 205 - (Misure per incrementare la raccolta differenziata)
Art. 205 bis - Regole per il calcolo degli obiettivi1
Art. 206 - (Accordi, contratti di programma, incentivi)(1)
```

```
Art. 206 bis - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti(1)(2)
Art. 206 ter - Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti
derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi(1)
Art. 206 quater - Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero
degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (1)
Art. 206 quinquies - Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che
impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (1)
Art. 206 sexies - Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post
consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio,
dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni
stradali e le barriere acustiche(1)
Art. 207 - (Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti) (1)
Art. 208 - (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
Art. 209 - (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione
Art. 210 - (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
Art. 211 - (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
Art. 212 - (Albo nazionale gestori ambientali)
Art. 213 - (Autorizzazioni integrate ambientali)
Art. 214 - (Determinazione delle attivital e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione
alle procedure semplificate) (1)
Art. 214 bis - (Sgombero della neve)
Art. 214 ter - Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo in forma semplificata1
Art. 215 - (Autosmaltimento)
Art. 216 - (Operazioni di recupero)
TITOLO II
Art. 216 bis - (Oli usati) (1)
Art. 216 ter - (Comunicazioni alla Commissione europea)
Art. 217 - (Ambito di applicazione e finalita')1
Art. 218 - (Definizioni)
Art. 219 - (Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
Art. 219 bis - (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi)1.
Art. 220 - (Obiettivi di recupero e di riciclaggio)
Art. 220 bis - Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica (1).
Art. 221 - (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
Art. 221 bis - (Sistemi autonomi)1.
Art. 222 - (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)
Art. 223 - (Consorzi)
Art. 224 - (Consorzio nazionale imballaggi)
Art. 225 - (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio)
Art. 226 - (Divieti)
Art. 226 bis - Divieti di commercializzazione delle borse di plastica (1)
Art. 226 ter - Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale
ultraleggero (1)
Art. 226 quater - Plastiche monouso
```

Parte IV T.U.A.: gestione dei rifiuti

```
Art. 227 - (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli
fuori uso e prodotti contenenti amianto) 1
Art. 228 - (Pneumatici fuori uso)
Art. 229 - (Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata - cdr e cdr e) (1)
Art. 230 - (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)
Art. 231 - (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
Art. 232 - (Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
Art. 232 bis - (Rifiuti di prodotti da fumo) (1).
Art. 232 ter - (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) (1)
Art. 233 - (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
Art. 234 - (Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene) (1) (2)
Art. 235 - Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi (1)
Art. 236 - (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati) (1)
Art. 237 - (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)1.
Art. 237 bis - (Finalita' e oggetto) (1).
Art. 237 ter - (Definizioni) 1.
Art. 237 quater - (Ambito di applicazione ed esclusioni) (1).
Art. 237 quinquies - (Domanda di autorizzazione) (1).
Art. 237 sexies - (Contenuto dell'autorizzazione) 1.
Art. 237 septies - (Consegna e ricezione dei rifiuti) (1).
Art. 237 octies - (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento)
Art. 237 nonies - (Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale
dell'attivita') 1.
Art. 237 decies - (Coincenerimento di olii usati) (1).
Art. 237 undecies - (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione
del regolamento n. 1069/2009/UE) (1).
Art. 237 duodecies - (Emissione in atmosfera) (1).
Art. 237 terdecies - (Scarico di acque reflue) 1.
Art. 237 guaterdecies - Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli
impianti di incenerimento e di coincenerimento (1)
Art. 237 guinquiesdecies - Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici (1)
Art. 237 sexiesdecies - Residui (1)
Art. 237 septiesdecies - Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e
partecipazione (1)
Art. 237 octiesdecies - Condizioni anomale di funzionamento1
Art. 237 noviesdecies - Incidenti o inconvenienti (1)
Art. 237 vicies - Accessi ed ispezioni (1)
Art. 237 vicies semel - Spese (1)
Art. 237 vicies bis - Disposizioni transitorie e finali (1)
Art. 238 - (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) (1)
Art. 239 - (Principi e campo di applicazione)
Art. 240 - (Definizioni)
Art. 241 - (Regolamento aree agricole)
```

```
Art. 241 bis - (Aree Militari)(1)
Art. 242 - (Procedure operative ed amministrative)
Art. 242 bis - Art. 242-bis(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) (1).
Art. 242 ter - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica1
Art. 243 - (Gestione delle acque sotterranee emunte) (1)
Art. 244 - (Ordinanze)
Art. 245 - (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della
potenziale contaminazione)
Art. 246 - (Accordi di programma)
Art. 247 - (Siti soggetti a sequestro)
Art. 248 - (Controlli)
Art. 249 - (Aree contaminate di ridotte dimensioni)
Art. 250 - (Bonifica da parte dell'amministrazione)
Art. 251 - (Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
Art. 252 - (Siti di interesse nazionale)
Art. 252 bis - Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione
industriale (1) (2)
Art. 253 - (Oneri reali e privilegi speciali)
CAPO I
Art. 254 - (Norme speciali)
Art. 255 - (Abbandono di rifiuti)
Art. 256 - (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
Art. 256 bis - Combustione illecita di rifiuti (1)
Art. 257 - (Bonifica dei siti)
Art. 258 - (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari)1
Art. 259 - (Traffico illecito di rifiuti)
Art. 260 - (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
Art. 260 bis - (Sistema informatico di controllo della tracciabilita) dei rifiuti) (1)
Art. 260 ter - (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) (1)
Art. 261 - (Imballaggi)
Art. 261 bis - Sanzioni (1)
Art. 262 - (Competenza e giurisdizione)
Art. 263 - (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
CAPO II
Art. 264 - (Abrogazione di norme)
Art. 264 bis - (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010) (1)
Art. 264 ter - (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno
Art. 264 quater - (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151) 1
Art. 265 - (Disposizioni transitorie)
Art. 266 - (Disposizioni finali)
```

Altre Normative in vigore (principali)

I decreti attuativi del d.lgs. 22/1997 non sostituiti e le seguenti disposizioni normative:

- d.lgs. 95/1992 (salvo le sezioni abrogate) e DM 392/96 (oli usati, si veda l'articolo 264 del TUA)
- o d.lgs. 99/1992 (utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura)
- d.m. 25 febbraio 2016 (utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento)
- I. 70/1994 (MUD)
- d.lgs. 209/1999 (PCB)
- d.lgs. 36/2003 (discariche)
- d.lgs. 182/2003 (rifiuti delle navi)
- d.lgs. 209/2003 (veicoli fuori uso)
- d.P.R. 254/2003 (rifiuti sanitari)
- d.m. 248/2004 (recupero amianto, in applicazione della legge 257/1992 sulla cessazione dell'impiego dell'amianto)
- d.lgs. 49/2014 (rifiuti elettrici ed elettronici)
- o dPR 13 giugno 2017, n. 120 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

La gestione dei rifiuti

- Art. 178:
- La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga.
- A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali

Cass. Sez. III n. 44291 del 28 novembre 2007

Il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all' autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato.

T.A.R. Venezia Veneto sez. III, 20 ottobre 2009, n. 2623

con riguardo ad una ordinanza di rimozione rifiuti emessa dal Sindaco nei confronti di una società non può affermarsi che l'essere stata detta società intermediaria senza detenzione dei rifiuti implica che la stessa vada esente da ogni responsabilità in ordine alla loro gestione e, quindi, anche in relazione all'assenza delle autorizzazioni prescritte per l'impianto nel quale sono stati stoccati: infatti, ai sensi dell'art. 178 comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e tenuto, altresì, conto dell'obbligo sancito dall'artí. 212, del medesimo decreto, di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di rifiuti anche per gli intermediari senza detenzione, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, poiché si tratta di soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. <u>L'estensione della suddetta posizione di garanzia si fonda,</u> infatti, sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente

Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 2008 n. 26526

in tema di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

Cass. Pen., Sez. III, n. 18030 del 11 maggio 2007

Il produttore di rifiuti risponde del reato di illecita gestione a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest'ultimo risulti privo della prescritta autorizzazione al recupero. Trattasi infatti di responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell'obbligo (e non solo onere in senso tecnico) imposto al produttore di rifiuti, qualora decida di conferirli ad un terzo per lo smaltimento o il recupero, di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato. Tale responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti; né si configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione.

CRITERI DI PRIORITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 179 La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

CRITERI DI PRIORITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 179

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

La gestione dei rifiuti

(Art. 183, comma 1, lettera n)

La raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati

produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);



Il committente che mantiene il controllo sul lavoro dell'appaltatore diventa "garante" della corretta gestione dei rifiuti ed è quindi responsabile nel caso venga realizzata una discarica non autorizzata.

In tale ipotesi, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 847/2020, il committente diventa "produttore giuridico" dei rifiuti (N.d.R.: ovvero il soggetto al quale sia "giuridicamente riferibile" la produzione dei rifiuti, ex articolo 183, comma 1, lettera f del Dlgs 152/2006) e, anche in caso di una condotta solo omissiva, risponde ai sensi dell'articolo 40 del Codice penale per non avere impedito la realizzazione di una discarica abusiva.

Tale fattispecie deve essere mantenuta distinta da quelle in cui possa configurarsi una ipotesi di compartecipazione nel reato attraverso l'omissione: quando il proprietario di un'area dove terzi scaricano rifiuti è consapevole di collaborare, con il suo contegno omissivo, al fatto illecito, sottolinea la Suprema Corte, basterà richiamare l'articolo 110 del Codice penale ("Pena per coloro che concorrono nel reato").

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di <u>svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali</u> che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

"riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita' strettamente necessaria a perseguire tali fini

"rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli

"smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

"stoccaggio": le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

"compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione

"compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio sul luogo di produzione

"compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti

"autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (9);

"combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale

"rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

"digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

"deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta;

centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Per la disciplina dei centri di raccolta si veda il d.m. 8 aprile 2008.

raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

RIFIUTI ORGANICI Articolo 182 ter

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. L'utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.

Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.

RIFIUTI ORGANICI Articolo 182 ter

Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio **anche il compostaggio di comunità** realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto

DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (17G00029)

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione e la pianificazione urbanistica.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.

RIFIUTI ORGANICI Articolo 182 ter

I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e computabilità' rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

- a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
- b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché' idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
- c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

Il Ministero dell'ambiente stabilisce livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché' degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.

LO SMALTIMENTO art. 182

Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in <u>condizioni di sicurezza</u> e costituisce **la fase** residuale della gestione dei rifiuti, <u>previa verifica, da parte della competente</u> <u>autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero.</u>

A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

LO SMALTIMENTO art. 182

E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Questo divieto <u>non si applica</u> ai rifiuti urbani che il presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare <u>situazioni di emergenza</u> causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel **decreto legislativo II maggio 2005, n. 133**, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un **elevato livello di recupero** energetico (riferimento valido fino al 1º gennaio 2016).

Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/ce.

ALLEGATO B ALLA PARTE QUARTA: Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra.
- D11 Incenerimento in mare.
- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
- D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Art. 16, direttiva 2008/98/CE

Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

Art. 16, direttiva 2008/98/CE

La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno

Autosufficienza e prossimità 182 bis

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Autosufficienza e prossimità 182 bis

Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti.

Può essere altresì limitato, con le modalità di cui sopra, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006

Autosufficienza e prossimità 182 bis

Sentenza Consiglio di Stato 12 maggio 2017, n. 2238

Il bando di gara per il riciclaggio di rifiuti urbani differenziati che richiede un impianto di "messa in riserva" (R13) entro 30 km dal centro città, secondo il Consiglio di Stato, è conforme al "Codice ambientale".

Il Giudice amministrativo (sentenza 2238/2017) ha così respinto il ricorso contro una procedura d'asta per la cessione di indumenti, accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili postconsumo (Cer 200110 e 200111), indetta dal gestore dei rifiuti urbani di Roma, nella parte in cui vieta la partecipazione ai soggetti sforniti di un impianto autorizzato alla messa in riserva nei 30 km dal centro della città.

Secondo il CdS, così come per il Tar Lazio in primo grado, tale clausola di territorialità non viola l'articolo 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) del Dlgs 152/2006, norma che se da un lato consente la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti differenziati destinati al recupero, dall'altro esprime comunque il proprio favor per il principio di prossimità degli impianti di recupero.

Considerata anche la presenza di una pluralità di stoccaggi idonei nell'ambito territoriale individuato dalla gara, la illogicità/illegittimità della clausola di territorialità non può quindi essere postulabile.

Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano:

- modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero,
- in particolare incoraggiando lo **sviluppo di reti di operatori** per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione,
- agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.

I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.

Ove necessario per ottemperare e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.

Al fine di procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
- c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
- d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
- e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

ALLEGATO C ALLA PARTE QUARTA: Operazioni di recupero

- R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**)(2);
- R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (***) (3);
- R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****) (4);
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
- (**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento(5).
- (***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo (6).
- (****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo(7).

Misure per incrementare la raccolta differenziata art. 205

Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una <u>raccolta differenziata</u> dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) <u>almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012</u>.
- Deroga con accordo di programma
- Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
- Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.
- ➤ DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 26 maggio 2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Misure per incrementare la raccolta differenziata art. 205

6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.

6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.

6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché' per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché' garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

.

Regole per il calcolo degli obiettivi 205 bis

Articolo 205 bis Regole per il calcolo degli obiettivi (1)

- 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite:
- a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;
- b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
- c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

Deposito temporaneo prima della raccolta art. 185 bis

Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai **distributori** presso i locali del proprio punto vendita;
- c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Deposito temporaneo prima della raccolta art. 185 bis

Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle suddette condizioni e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il **Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.** Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ed è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

Il Programma nazionale contiene:

- a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;
- b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;
- c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi;

Il Programma nazionale contiene:

- d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero-
- e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;

- 3. Il Programma nazionale contiene:
- f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale;
- g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
- h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare;
- i) il **piano di gestione delle macerie e** dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:

- a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
- b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.

In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.

Articolo 199 (Piani regionali)

- I Pian regionali prevedono (omissis)
- b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità e se necessario degli investimenti correlati;
- d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; (omissis)

Articolo 199 (Piani regionali)

I Pian regionali prevedono (omissis)

I) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;

(omissis)

La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni da comunicare esclusivamente <u>tramite la piattaforma telematica</u> <u>MonitorPiani</u>, alla quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza (omissis)

f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter (EoW), ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata.

(omissis)

Accordi di programma (206)

Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:

(omissis)

- f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
- g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
- h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
- i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- I) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

Accordi di programma (206)

Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.

(omissis)

Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della **autoregolamentazione**, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della **coregolamentazione**, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.

Modifiche agli allegati della Parte IV in virtù del pacchetto UE su EC del 2018

ALLEGATO C ALLA PARTE QUARTA (operazioni di recupero)

ALLEGATO E ALLA PARTE QUARTA (imballaggi, Obiettivi di recupero e di riciclaggio e criteri per la qualifica di imballaggio)

ALLEGATO F ALLA PARTE QUARTA (imballaggi, Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi)

ALLEGATO I ALLA PARTE QUARTA (caratteristiche di pericolo)

ALLEGATO L-TER ALLA PARTE IV

(esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179)

ALLEGATO L-QUATER ALLA PARTE IV

(Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

ALLEGATO L-QUINQUES ALLA PARTE IV

(Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Quadro autorizzativo e focus su autorizzazione al trattamento dei rifiuti in regime ordinario e semplificato (sono previste due brevi esercitazioni)

TITOLO III-BIS INCENERIMENTO E Semplificata Incenerimento Artt. 214, 215, 216 TUA **COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI** Ordinaria Discarica Art. 208, 209, 211, 213 D.LGS. N. 36/2003 Connessioni con VIA, AIA, AUA

Ordinaria

Le autorizzazioni al trattamento

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13 (AIA), l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

- a) ove un provvedimento di cui al 208 sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
- b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3 (alla conferenza dei servizi partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti);
- c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
- d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13 (AIA), l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

- e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
- f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale (eventi incidenti sull'autorizzazione);
- g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente (Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata).

- > Domanda alla regione (resp. del procedimento)
- ➤ Entro 30 gg viene convocata la Conferenza dei servizi (maggioranza, con motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti) (preavviso di 20 gg e condivisione della documentazione entro lo tesso termine)
- ➤ Entro 90 gg dalla convocazione la conferenza valuta i progetti, se previsto acquisisce la valutazione di compatibilità ambientale, trasmette le conclusioni con i relativi atti alla regione (per istruttoria tecnica ci si può avvalere delle ARPA)
- ➤ Entro 30 gg la regione, valutando le risultanze della conferenza, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori

- ➤ Entro 150 gg dalla presentazione della domanda: il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa
- ➤ Questi termini sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato
- Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini, si applica il potere sostitutivo

Il ritardo, osserva il Collegio, non è quindi un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile **forma di responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione**. Resta inoltre ferma la possibilità per gli interessati <u>di chiedere la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art 117 codice processo amministrativo.</u>

Conferenza di servizi

L 241 1990

Art. 14. (Conferenze di servizi)

- 1. La conferenza di **servizi istruttoria** può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite **dall'amministrazione procedente.**
- 2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Conferenza di servizi

L 241 1990

Art. 14. (Conferenze di servizi)

(omissis)

- 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9

PUA e PUAR decisoria sincrona VIA regionale decisoria sincrona

L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi generali e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi generali e contiene almeno i seguenti elementi:

- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione (dieci anni);
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Ordinaria

Le autorizzazioni al trattamento

Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13 (AIA, entro 10 anni), l'autorizzazione è concessa per un **periodo di dieci anni ed è rinnovabile.**

A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.

Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13 (AIA), il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili

Sono presenti disposizioni specifiche su carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali e su impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee,

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI (danno ambientale), in caso di **inosservanza delle prescrizioni** dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).

L'autorizzazione deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico.

Queste procedure si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Rinnovo e certificazioni art.209

Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il <u>rinnovo delle autorizzazioni</u> all'esercizio di un impianto le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit o certificati Uni En ISO 14001, <u>possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti</u>, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

Rinnovo e certificazioni art.209

L'autocertificazione e i relativi documenti, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste.

L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici.

Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione in esame (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico=

Rinnovo e certificazioni art.209

Resta ferma l'applicazione del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi.

Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione art. 211

I termini di cui agli articoli 208 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.

La durata dell'autorizzazione **è di due anni**, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione art.211

Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi.

Esercitazione 1

Dopo aver dato una occhiata generale alla struttura del documento (3 minuti)
Leggiamo rapidamente da pagina 15 a pagina 24 del pdf (10 minuti)
Individuiamo 5 attività di gestione fondamentali (5 minuti)
3 partecipanti volontari/chiamati dalla docente esporranno le attività di gestione da loro individuate. Attenzione ad argomentare l'importanza della prescrizione per la gestione (10 minuti)



Procedure semplificate (art. 214)

Le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci

Con decreti sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 (smaltimento) e 216 (recupero). Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

Le norme e le condizioni e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.

Procedure semplificate (art. 214)

Sino all'adozione dei decreti relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, (rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) e 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate).

Per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un **diritto di iscrizione annuale** determinato con decreto.

La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208 e seguenti.

Procedure semplificate (art. 214)

A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche l'esercizio delle **operazioni di recupero** dei rifiuti può essere intrapresa **decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività.**

Gli enti competenti comunicano al catasto dei rifiuti attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi.

Sono previste condizioni particolari per attività di trattamento termico e di recupero energetico; per impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti; per l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale.

Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata (art. 214 bis)

L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui sotto, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il decreto definisce le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

Le condizioni e le norme tecniche, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

- a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantità massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantità massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

L'ente competente iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero

Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

La procedura semplificata sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto,

Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

Le norme tecniche stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C, nonché' le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE (EoW di livello UE), che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde (non pericolosi, ad es. ad es. rifiuti di metalli e leghe metalliche) di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente.

<u>In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione</u>

Sono presenti prescrizioni particolari per:

- Recupero RAEE
- All'adeguamento delle condizioni tecnico gestionali a valle della pubblicazione di regolamenti UE su EOW (entro 6 mesi. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto disposizioni previamente applicabili)

Alle attività di cui a questo articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.

Autosmaltimento in semplificata (art. 215)

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'autorità competente.

Le norme tecniche prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente

Autosmaltimento in semplificata (art. 215)

La provincia iscrive in un **apposito registro** le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche;
- b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni, dispone con **provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività**, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

Esercitazione 2

Dopo aver dato una occhiata generale alla struttura del documento (3 minuti) Leggiamo rapidamente il paragrafo 3 (10 minuti) Individuiamo 5 attività di gestione fondamentali (5 minuti)

3 partecipanti volontari/chiamati dalla docente esporranno le attività di gestione da loro individuate. Attenzione ad argomentare l'importanza della prescrizione per la gestione (10 minuti)



COMUNE DI MILANO DC ATTIVITA' PRODUTTIVE PG 482754/2016 S-S.O.F.I. E S.U.A.P. Del 23/09/2016 (S) SE.RE.CA. S.N.C. di REALE 23/09/2016 D.C. Attività Produttive e Marketing Territoriale Settore Commercio, Suap e Attività Produttive Servizio Sistema Orientamento Fare Impresa e SUAP 20121 MILANO - Via Larga n. 12 tel. +39 02 88462020-56237 www.comune.milano.it

http://fareimpresa.comune.milano.it

Società: SE.RE.CA. S.N.C. di REALE CASTELLO FRANCESCO & LUANA

Recapito PEC: sereca@pec.it

Trasmesso esclusivamente mediante PEC

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- Visto il D.Lgs 31.03.1998, n.112;
- Visto il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;
- Visto il "Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)" approvato dalla Giunta Comunale in data 15 aprile 2003 Reg. Del. 883/03;
- Vista la determina dirigenziale n. 28/2009 atti PG 415409/2009 del 29/05/2009 di nomina del Responsabile unico del procedimento SUAP;

I principali elementi connessi alla gestione della conformità normativa degli impianti di trattamento dei rifiuti

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni

I criteri di sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

In mancanza di criteri specifici le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 (rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate)

Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di legge, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.

Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica.

L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ricevuta la comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione, e le trasmette all'autorità competente.

L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni del procedimento, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo.

Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti

Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi delle presenti disposizioni.

Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro, la comunicazione si intende assolta con la sola comunicazione al registro.

Dm Ambiente 21 aprile 2020

Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale "REcer" per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero

Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (REACH e CLP).

Le condizioni devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto (anticipare la valutazione alla fase antecedente la perdita della qualifica di rifiuto).

END OF WASTE

UNIONE EUROPEA

Rottami metallici (2011) Rottami vetrosi (2012) Rottami di rame (2013)

Criteri End of Waste in conformità dei quali un rifiuto può cessare di essere tale se contenuto in un prodotto fertilizzante conforme (2019)

ITALIA

CSS (dm 22/2013)
Conglomerato bituminoso (dm 69/2018)
End of Waste del digestato equiparato (Dm Politiche agricole 25 febbraio 2016)
Prodotti Igienici Assorbenti (dm Ambiente 15 maggio 2019, n. 62)
Gomma vulcanizzata da PFU (Dm Ambiente 31 marzo 2020, n. 78)

EoW carta: firmato il decreto

(di Massimo Medugno)

Categoria: Rifiuti

Il Ministro dell'Ambiente ha firmato il 24 settembre il decreto ministeriale che regolamenta l'EoW (End of Waste, fine del rifiuto) per la carta e cartone. L'EoW non è una novità in assoluto per l'Italia in quanto il sistema delle Materie Prime Secondarie (istituito con il DM 5.2.1998) risponde alla stessa logica. L'EOW carta si pone in continuità con la disciplina MPS, aggiornando dopo 22 anni la disciplina alla luce della normativa comunitaria e degli standard merceologici attuali.

Partiamo dunque dall'art. 184 ter, comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa le 4 condizioni.

-

Dm 5 febbraio 1998

INTERO PROVVEDIMENTO

Decreto ministeriale - 05/02/1998, n.857700

Gazzetta Ufficiale: 16/04/1998, n. 72

EPIGRAFE

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (in Suppl. ordinario n. 72, alla Gazz. Uff. n. 88, del 16 aprile). - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole:

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti pericolosi di imballaggi e di rifiuti di imballaggi:

Divieto di miscelazione RP

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel **Registro elettronico nazionale** per la tracciabilità dei rifiuti con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori.

Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

- a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

I decreti disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

- a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;
- c) il **funzionamento** del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti, nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
- d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto;
- e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 (transfrontalieri), nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale (MUD);
- f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale;
- g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
- h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

.

Catasto dei rifiuti

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché' i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Catasto dei rifiuti

La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un'opportuna pubblicità alle informazioni.

Il decreto sul registro elettronico, disciplina le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché', laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di regolazione del registro elettronico nazionale.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del **Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,** nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Le annotazioni, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

- a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita.

Le operazioni di gestione dei centri di raccolta sono escluse da questi obblighi limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale

Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Con il decreto sul registro elettronico, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto sul registro elettronico continuano ad applicarsi il decreto del **Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145**, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Fino all'emanazione del decreto sul registro elettronico, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto sul registro elettronico, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui sopra, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.

La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.

Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Queste disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Tali disposizioni non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) (agricoli), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Per i rifiuti oggetto di **spedizioni transfrontaliere**, il formulario è sostituito dai documenti previsti da questa disciplina, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Il formulario di identificazione, con riguardo all'utilizzazione dei **fanghi di depurazione in agricoltura**, può sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché' non previste nel modello del formulario.

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto e non necessita di formulario di identificazione.

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 (SOA) del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione. Con il decreto sul registro elettronico, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).

.

La **micro-raccolta**, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere **effettuata nel termine massimo di 48 ore**; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere **indicate tutte le tappe intermedie** effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo **alle annotazioni** deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 (oli usati) e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (centri di raccolta comunali, scheda rifiuti in uscita).

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, <u>i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività</u>. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione), si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Responsabilità della gestione dei rifiuti

Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato.

Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

Responsabilità della gestione dei rifiuti

La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui sopra, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

Responsabilità della gestione dei rifiuti

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto sul registro elettronico nazionale, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008 (pile e accumulatori), n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (RAEE), limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

(omissis)

9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: compiti, responsabilità, requisiti e formazione

Il nuovo regolamento dell'**Albo Gestori Ambientali** (Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120) definisce meglio la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (**RTGR**). Gli articoli 12 e 13 ne spiegano nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione.

L'incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno all'organizzazione.

Si tratta di un ruolo non riconducibile né all'istituto della delega di funzioni (delegato) né ad una figura di supporto all'imprenditore (come quella dell'RSPP): è una **figura tipica della normativa rifiuti oggi vigente** che non ha pari con altri soggetti aziendali.

Il suo compito è, a oggi, quello di svolgere azioni dirette ad **assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti** da parte dell'impresa e di **vigilare sulla corretta applicazione** della normativa di riferimento.

La presenza del Responsabile Tecnico in azienda è **una delle condizioni necessarie a quest'ultima per essere iscritta regolarmente all'Albo Gestori Ambientali** (articolo 10, comma 4, del Regolamento).

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso del requisito di "idoneità", consistente nella dimostrazione della sua preparazione, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali.

In particolare, il Responsabile Tecnico deve essere in possesso – oltre che dei **requisiti professionali** suddivisi per categoria e classe d'iscrizione – anche dei **requisiti morali** soggettivi (ex articolo 10, comma 2).

Il ruolo di Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti è oggi diventato fondamentale per le imprese iscritte all'Albo, senza il quale non possono operare e rimanere iscritte. È ormai una figura che è di ausilio all'imprenditore e **sulla quale l'imprenditore pone la propria fiducia** in quanto lo aiuta nella corretta organizzazione aziendale tesa alla tutela dell'ambiente.

Siamo ormai tutti consapevoli che si tratta di un "nuovo" profilo aziendale, sia che si tratti di un dipendente che di un libero professionista, che fino ad oggi è stato in parte trascurato, o forse sarebbe più corretto dire sottovalutato, ma che ora invece è il punto di riferimento per ogni azienda che gestisce rifiuti, indipendentemente dalla sua iscrizione all'Albo.

Le novità della Circolare numero 59 del 12 gennaio 2018

Il Comitato Nazionale ha emanato la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, che va a chiarire e far luce su alcuni aspetti afferenti le nuove disposizioni del Responsabile Tecnico entrate in vigore il 16 ottobre ultimo scorso come da Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

Si tratta di una corposa nota che affronta ben 5 temi differenti della deliberazione: i **Requisiti**, l'**Affiancamento**, le **Verifiche d'idoneità**, la **Dispensa dalle verifiche** e le **disposizioni transitorie**.

Connessione con il regime autorizzativo di VIA, AIA, AUA

Autorizzazione: attenzione a

SE L'IMPIANTO RICADE IN VIA I TERMINI PER OTTENERE UNA AUT. ORDINARIA RIMANGONO SOSPESI FINO ALLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

L'AIA SOSTITUISCE L'AUT ORDINARIA (per impianti ricadenti)

INOLTRE LE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI SOSTITUISCONO LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 216 (TRATTAMENTO RIFIUTI IN SEMPLIFICATA) (per impianti ricadenti)

VIA NAZIONALE E AIA NAZIONALE POSSONO SVOLGERSI IN UN PROCEDIMENTO UNICO

LA VIA E' INTEGRATA NELL'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E OVE PREVISTA NELL'AIA

VIA REGIONALE E AIA REGIONALE SONO SVOLTE IN UN PROCEDIMENTO UNICO REGIONALE

GLI IMPIANTI 216 CHE NON SONO AUTORIZZATI IN AIA, VENGONO AUTORIZZATI IN AUA

Autorizzazione Unica Ambientale e normativa di riferimento

Cos'è l'AUA

L'AUA è «il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica, ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3.» (art. 2. d.P.R. n.59/2013)

L'AUA si pone come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici, determinando un miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo.

Normativa di riferimento

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n.59 del 2013** reca la disciplina dell'AUA.

Mediante questo decreto viene data attuazione a quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (c.d. "Semplifica Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

La Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emanata a seguito dei quesiti posti dalle regioni e dalle province autonome sulle problematiche interpretative emerse dalla lettura del d.P.R., risolve alcune delle problematiche interpretative sollevate dagli enti territoriali citati.

Dpcm 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)



Ambito di applicazione

L'AUA <u>si applica</u> (art.1, co.1, d.P.R. n.59/2013):

- alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, ossia le PMI;
- agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

La Circolare 7 novembre 2013 prot. n. 0049801 chiarisce, all'art. 1, che "il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'AIA), non si cumula, bensì assorbe il primo (l'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI). Pertanto, un impianto produttivo non soggetto all'AIA, è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa".

L'AUA non si applica:

- agli impianti soggetti ad AIA;
- ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 (art. 1, co.2, d.P.R. n.59/2013).



Soggetti obbligati alla richiesta di AUA

- **Sono obbligati alla richiesta di AUA** i gestori degli impianti di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 59/2013, che siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, al rinnovo, o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi (art.3, co.1, d.P.R. n.59/2013):
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Parte III del d.lgs. n.152/2006;
- <u>Comunicazione preventiva</u> di cui all'art. 112 del d.lgs. n.152/2006 <u>per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;</u>
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. n.152/2006;
- Autorizzazione generale (in materia di emissioni in atmosfera) di cui all'art. 272 del d.lgs. n.152/2006;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della legge 447/1995 in materia di impatto acustico;
- <u>Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura</u> di cui all'art. 9 del d.lgs.
 n.99/1992;
- <u>Comunicazione in materia di rifiuti</u> di cui agli artt. 215 (autosmaltimento: attività di recupero dei rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione) e 216 (operazioni di recupero) del d.lgs. n.152/2006.

ECCEZIONE:

I gestori degli impianti hanno la facoltà di non avvalersi dell'AUA nel caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale. Nei casi indicati dovrà tuttavia essere presentata la comunicazione o l'istanza per il tramite del SUAP (art.3, co.3, d.P.R. n.59/2013).

L'AUA:

- contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atri atti che sostituisce;
- definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività (art.3, co.5, d.P.R. n.59/2013).

L'AUA ha validità di 15 anni che decorrono dalla data del rilascio (art.3, co.6, d.P.R. n.59/2013).



Autocontrollo

L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'Autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.

In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga



Il provvedimento istitutivo	
Dpr 13 marzo 2013, n. 59	Autorizzazione unica ambientale, burocrazia più snella per le PMI e non solo █
Le norme relative alle autorizzazioni "base" comprese nell'AUA	
1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue Parte Terza, Sezione II, Titolo IV, Capo II del Digs 3 aprile 2006, n. 152 2. Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste Articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269, Digs 152/2006 4. Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera Articolo 272, Digs 152/2006 5. Documentazione previsionale di impatto acustico Articolo 8, comma 4 o comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447 6. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura Articolo 9, Digs 27 gennaio 1992, n. 99 7. Comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non) Articoli 215 e 216 del Digs 3 aprile 2006, n. 152	Acque, cosa prevede il Dlgs 152/2006 recante "norme in materia ambientale" Inquinamento atmosferico, cosa prevede il Dlgs 152/2006 Inquinamento acustico e obblighi delle imprese tra limiti di emissione, immissione, valori assoluti e "differenziali" Scarichi idrici ed inquinamento sonoro, le semplificazioni per le Pmi ex Dpr 227/2011
Circolare MinAbiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801/Gab	

Le norme integrative regionali

COS'È L'AUA. L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal <u>Dpr 13 marzo 2013, n. 59</u> e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

CHI LA PUÒ CHIEDERE. Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).

A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA. Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.


IL MODELLO. Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell'AUA. Nelle more la domanda deve essere presentata al Suap corredata da tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede.

TEMPI E COSTI. Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimentoè inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.


DURATA E RINNOVO. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.




Parte Seconda




Allegati alla Parte Seconda (i)



Allegati alla Parte Seconda (i)



Allegati alla Parte Seconda (ii)



Coordinamento e semplificazione

 Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di <u>verifica di assoggettabilità a VIA</u>, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata <u>solo dopo che</u>, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di <u>non</u> <u>assoggettare i progetti a VIA</u>.

Coordinamento e semplificazione

 La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di al decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.



La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita.

A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli impatti ambientali di un progetto (come definiti).

effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi

Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti
di cui all'allegato II-bis

Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III.

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti
di cui all'allegato IV.

Progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (appalti pubblici), o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti .

VIA REGIONALE

ESEMPI

- m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521.
- p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m cubi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della pane quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m cubi .
- q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m cubi oppure con capacità superiore a 200 t /giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

SCREENING VIA REGIONALE

ESEMPI

- r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato E, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m cubi oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giomo, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LE COMPETENZE

VIA – STATALE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con beni culturali

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente

VIA - REGIONALE

P.A. (con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale) individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome

La Valutazione di Impatto Ambientale regionale

- ➤Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis (provvedimento autorizzatorio unico regionale)
- ➢In ogni caso <u>non sono derogabili i termini</u> <u>procedimentali massimi</u> di cui agli articoli 19 e 27-bis.

LE TAPPE PRINCIPALI

lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (se applicabile)

la definizione dei contenuti dello **studio di impatto ambientale**

la presentazione e la **pubblicazione** del progetto

lo svolgimento di consultazioni

la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni

la **decisione**

l'**informazione** sulla decisione

il monitoraggio

Verifica di assoggettabilità: soglie

Nota bene: Progetti dell'Allegato IV

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 30 marzo 2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 delle linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%.

La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

Su istanza delle regione/provincia autonoma, il Ministero, con decreto può stabilire soglie differenti

Verifica di assoggettabilità

Criteri Paragrafo 4 – dm 2015

- 4.1. Cumulo con altri progetti.
- 4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
- 4.3. Localizzazione dei progetti.

Integrazione del provvedimento di VIA

Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

Provvedimento unico in materia ambientale

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

A tal fine, il proponente presenta un'istanza, avendo cura che l'avviso al pubblico, rechi altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché' la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali (es. AIA, aut. Paesaggistica, ...)

Provvedimento unico in materia ambientale regionale

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza cui allega la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

L'avviso al pubblico, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

AIA

AIA Statale progetti relativi alle attività attività di cui all'allegato XII e loro modifiche sostanziali

AIA Regionale progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII e loro modifiche sostanziali

L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a).

AIA- STATALE Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare P.A. individuata dalle leggi regionali e delle Province autonome

- 5. Gestione dei rifiuti
- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita':
- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- i) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.
- 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a 10 Mg al giorno.

5.3.

- a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno.
- 5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
- 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
- 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacita' totale superiore a 50 Mg.

AIA REGIONALE

ESEMPI

Migliori tecniche disponibili (ii)

'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx

'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

Generalmente l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT.

Domanda di autorizzazione (v)

AC si esprime entro 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.

Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216 (trattamento rifiuti in semplificata).

ALLEGATO N.5 quinquies

ALLEGATO·IX·(1)¶ ALLA·PARTE·SECONDA¶

 $Elenco \cdot delle \cdot autorizzazioni \cdot ambientali \cdot sostituite \cdot dalla \cdot autorizzazione \cdot integrata \cdot ambientale \cdot \P$

- 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
- 2. · Autorizzazione · allo · scarico · (Capo · II · del · Titolo · IV · della · Parte · Terza). · ¶
- 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210) ¶
- 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7). ¶
- 5. · Autorizzazione · all'utilizzo · dei · fanghi · derivanti · dal · processo · di · depurazione · in · agricoltura · (decreto · legislativo · 27 · gennaio · 1992, · n. · 99, · articolo · 9) · ¶
- 6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalita di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).¶
- (1) Allegato aggiunto dall'articolo 2, comma 32, del <u>D.L.gs.</u> 29 giugno 2010, n. 128 e successivamente sostituito dall'articolo 26, comma 2, del <u>D.L.gs.</u> 4 marzo 2014, n. 46.¶

Copia dell'autorizzazione è messa tempestivamente a disposizione del pubblico (presso uffici competenti + una serie di informazioni chiave sul procedimento)

Rinnovo e riesame (ii)

Nel caso siano trascorsi 10 anni dal rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sulla intera installazione, la domanda di riesame è comunque presentata nei termini ivi indicati. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta.

<u>Se organizzazione EMAS, il riesame si fa dopo 16 anni (se la registrazione è successiva all'AIA, dopo 16 anni dal primo riesame successivo).</u>

<u>Se organizzazione è ISO 14001, il riesame si da dopo 12 anni (se la registrazione è successiva all'AIA, dopo 12 anni dal primo riesame successivo).</u>

Fino alla pronuncia di riesame, il gestore continua l'attività ai sensi della autorizzazione di cui sia in possesso.

Il riesame, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo, è disposto sull'installazione nel suo complesso: Entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle BATC su GUUE (riferite all'attività principale);

In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata.

Cenni ad aspetti sanzionatori, responsabilità e sistema di controllo

Art. 254

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

Art. 255

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, (omissis) abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

(omissis)

Art. 256

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1 (sanzioni per assenza AIA ove prescritta), chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209,210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Art. 256

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 256

- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

(omissis)

Art. 256 bis

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
- 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 (**Traffico illecito di rifiuti**) in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

Art. 256 bis

- 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 256 bis

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

(omissis)

Articolo 258

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché' nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Articolo 258

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Articolo 258

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Articolo 258

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché' nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

Articolo 258

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

(omissis)

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 258

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro **entro 60 giorni** dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

Articolo 258

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

(omissis)

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo

Articolo 259 (traffico illecito) (omissis)

Articolo 452-quaterdecies del codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (omissis)

Articolo 260 ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)

Reati ambientali

```
incendio boschivo (423 bis c.p.)
inondazione, frana, valanga (426 c.p.)
danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.)
crollo di costruzioni o altri disastri (434 c.p.)
avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.)
distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione
(499 c.p.)
diffusione di una malattia delle piante o degli animali (500 c.p.)
uccisione di animali (544 bis c.p)
maltrattamento di animali (544 ter c.p.)
spettacoli o manifestazioni vietati (544 quater c.p.)
divieto di combattimenti tra animali (544 quinquies c.p)
getto pericoloso di cose (674 c.p.)
danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (733 c.p.) e
distruzione o deturpamento di bellezze naturali (734 c.p.)
```

Reati ambientali

Dal 29 maggio 2015, è in vigore la L. 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Tale importantissima riforma, attesa da quasi vent'anni, non solo introduce nel codice penale un intero titolo (VI bis) dedicato ai "Delitti contro l'ambiente", ma riporta modifiche allo stesso Testo Unico Ambientale (introducendo una Parte VI bis sulla "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale") ed al D.L.vo n. 231/2001 (in particolare all'art. 25-undecies, recante i reati presupposto ambientali).

TITOLO VI bis c.p.

Art. 452 bis - Inquinamento ambientale (1).

Art. 452 ter - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (1).

Art. 452 quater - Disastro ambientale (1).

Art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente (1).

Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (1).

Art. 452 septies - Impedimento del controllo (1).

Art. 452 octies - Circostanze aggravanti (1).

Art. 452 nonies - Aggravante ambientale (1).

Art. 452 decies - Ravvedimento operoso (1).

Art. 452 undecies - Confisca (1).

Art. 452 duodecies - Ripristino dello stato dei luoghi (1).

Art. 452 terdecies - Omessa bonifica (1).

Art. 452 quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti12

Responsabilità amministrativo-penale degli enti

L'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 ha introdotto l'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001 inserendo (oltre alle fattispecie di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p.) tra i reati presupposto molti degli illeciti previsti nel TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nella l. n. 150/1992, nella l. n. 549/1993, nel D.Lgs. n. 202/2007.

Con la l. n. 68/2015, poi, sono stati aggiunti agli illeciti ora citati, anche quelli previsti agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies c.p. e gli illeciti associativi aggravati ex art. 452 octies c.p

Art. 25-undecies

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

Art. 25-undecies

- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

(omissis)


L'art. 1, 9 comma della legge n.68/2015, ha introdotto nel T.U.A. (la Parte Sesta-bis che, agli articoli 318bis e seguenti, prevede una particolare procedura di estinzione dei reati ambientali.

Art. 318 bis - Ambito di applicazione (1)

↓ Documenti correlati

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 9, della Legge 22 maggio 2015, n. 68.



Articolo 197 (Competenze delle province)

(omissis)

- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216 (omissis)
- 2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215, e 216 in tema di procedure semplificate

Articolo 197 (Competenze delle province)

- 3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente
- 4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Articolo 197 (Competenze delle province)

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Articolo 262 (Competenza e giurisdizione)

- 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune (È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei riliuti di imballaggio).
- 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(omissis)

Altri regimi di controllo da considerare

Ad esempio ISPRA e le Agenzie ambientali del sistema regionale svolgono attività di controllo nell'ambito degli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nazionale e regionale,

Casi giurisprudenziali

Sentenza Corte di Cassazione 2 settembre 2020, n. 24989

E' gestione non autorizzata di rifiuti il deposito di indumenti dismessi effettuato senza l'igienizzazione nei casi previsti dalle norme tecniche che regolano il recupero semplificato dei residui. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 2 settembre 2020, n. 24989, in merito all'attività di raccolta e gestione di rifiuti speciali non pericolosi nel pratese, svolta da un'azienda autorizzata ex Dm 5 febbraio 1998 (procedure semplificate). Per i giudici sussiste il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a) e comma 4 del Dlgs 152/2006 non essendo stata rispettata la procedura di recupero degli indumenti dismessi prevista dallo stesso Dm 5 febbraio 1998 in quanto non era stata effettuata la igienizzazione degli stessi. Gli indumenti venivano prelevati presso il produttore e ricoverati all'interno di rimorchi telonati e cassonetti destinati alla raccolta. I mezzi però restavano parcheggiati per mesi in prossimità dell'azienda a cui venivano inseguito consegnati i rifiuti senza osservare (oltre alle norme sul deposito) il procedimento di recupero previsto dal paragrafo 8.9.3 dell'allegato 1 del Dm del 1998.

Sentenza Corte Cassazione 3 agosto 2020, n. 23483

Chi ha presentato la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività "semplificata" di recupero rifiuti non deve attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (Aua). Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 3 agosto 2020, **n. 23483**, accogliendo le doglianze del titolare di una imprese in Puglia condannato per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) perché nonostante avesse effettuato la comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività recupero dei rifiuti pericolosi in procedura semplificata, avrebbe dovuto attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013.Per la Suprema Corte invece non è così. L'articolo 3 del Dpr 59/2013 prevede per l'impresa la possibilità di non avvalersi dell'Aua proprio nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale. Quindi, l'imputato, una volta ottenuto con il decorso del termine di 90 giorni- il **titolo abilitativo ambientale** (comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006) ha legittimamente iniziato a svolgere l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, senza che vi fosse alcuna necessità di attendere il rilascio dell'Aua(poi successivamente rilasciata).

Sentenza Corte di Cassazione 12 giugno 2020, n. 18112

La **combustione illecita di rifiuti** commessa nell'esercizio dell'attività di impresa fa scattare a carico dell'azienda le sanzioni interdittive previste dal Dlgs 231/2001. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 12 giugno 2020, n. 18112che ha confermato a carico di una azienda della Campania una serie di sanzioni interdittive (divieto di esercizio dell'attività, sospensione autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da incentivi e contributi, divieto di pubblicizzare la propria attività) in relazione al reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 commesso da titolare che smaltiva illecitamente in questo modo del materiale cartaceo. Essendo il reato di combustione illecita di rifiuti commesso nell'esercizio di attività di impresa, scatta l'aggravante del comma 3 dell'articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 che prevede espressamente l'applicabilità delle sanzioni interdittive previste dal Dlgs231/2001, articolo 9. A nulla rileva che l'imputato abbia "patteggiato" la pena

Sentenza Corte di Cassazione 5 giugno 2020, n. 17174

La delega di funzioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro (articolo 16, Dlgs 81/2008)è operante anche in materia ambientale, ricorrendone tutti i presupposti. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 5 giugno 2020, n. 17174 con cui ha confermato il giudizio di merito che riteneva non responsabili i membri del Consiglio di amministrazione di una società del Piemonte in relazione al reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (articolo 29-quattuordeciescomma 3, lettera b), Dlgs 152/2006) relativa a un impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi con particolare riferimento alle indicazioni sulle modalità di stoccaggio nella sede aziendale delle varie partite di rifiuti speciali trattati. Il Consiglio di amministrazione sosteneva essere responsabile uno degli amministratori cui era stata conferita specifica delega di funzioni in materia ambientale. La Cassazione, dopo avere ricordato che l'istituto della delega di funzioni previsto dall'articolo 16, Dlgs 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) opera anche con riferimento alla materia ambientale, ha ritenuto che il Tribunale correttamente avesse valutato che la delega di funzioni fosse stata conferita rispettandone i requisiti (forma scritta, soggetto delegato in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, attribuzione al delegato della autonomia dispesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati).

Sentenza Corte di Cassazione 27 maggio 2020, n. 15941

Il delegante che non si attiva pur avendo – o potendo avere – contezza dell'inadeguato esercizio della delega per la gestione dei rifiuti aziendali, risponde del reato in concorso con il delegato. Il delegante in materia di attuazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 15941/2020, mantiene, analogamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 16, Dlgs81/2008), un obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo, precisa la Suprema Corte, non prevede un controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, essendo invece richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, con la diligenza richiesta a chi, comunque, ricopre una funzione di garanzia. Nel caso specifico giunto in giudizio, la Cassazione ha respinto il ricorso contro una condanna per deposito incontrollato di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006)inflitta dal Tribunale di Cuneo ai membri del Cda di un'azienda piemontese (in concorso con il consigliere delegato per lo smaltimento dei rifiuti). Secondo i Giudici, infatti, considerate da un lato le ridotte dimensione dell'impresa, dall'altro la palese e macroscopica violazione della legge, gli imputati potevano e dovevano rendersi conto delle violazioni.

Sentenza Corte di Cassazione 29 aprile 2020, n. 13188

L'aver aderito a un Accordo di programma ex articolo 180-bis del Dlgs 152/2006 non può "sanare" gli stoccaggi e i trattamenti di rifiuti che non rispettano i principi base della disciplina. La Corte di Cassazione (sentenza 13188/2020) ha così respinto il ricorso presentato dall'amministratore unico di una società attiva nel noleggio dei panni tecnici per le pulizie industriali, contro una sentenza di condanna della Corte di Appello di Brescia per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies del Codice penale), disastro "innominato" (articolo 434 C.p.) e adulterazione di sostanze alimentari(articolo 440 C.p.). Nel dettaglio, il ricorrente è stato condannato per aver, dopo il ritiro presso l'utilizzatore, abbandonato "panni industriali" intrisi di sostanze oleose e solventi ed aver poi abusivamente gestito ingenti quantitativi di analoghi rifiuti in modo completamente difforme rispetto all'accordo di programma siglato tra il MinAmbiente, il MinAttivitàproduttive e Mewa Srl nel 2004 (al quale il ricorrente aveva aderito, anche se successivamente era stato escluso dal Comitato di vigilanza), così cagionando un disastro ambientale costituito da un gravissimo inquinamento del terreno e della falda acquifera sottostante l'insediamento ed aver adulterato, prima del loro attingimento, le acque destinate all'alimentazione di pozzi ad uso alimentare, irriguo e zootecnico.

Ai sensi dell'articolo 206 del Dlgs 152/2006, ricordiamo, il MinAmbiente può **stipulare accordi di programma** con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, finalizzati a determinati obiettivi, come la "sperimentazione, promozione e attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti".

Sentenza Corte di Cassazione 22 aprile 2020, n. 12642

L'omessa vigilanza del delegante sul delegato, in presenza di violazioni "riconoscibili« delle prescrizioni autorizzative in materia di recupero dei rifiuti, configura un reato ai sensi del Codice penale. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 12642/2020) non vi è infatti alcun dubbio sulla persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante circa il corretto uso della delega da parte del delegato, positivamente prescritto dall'articolo 16 del "TuSicurezza" (Dlgs 81/2008), la cui violazione, a determinate condizioni, può integrare un aresponsabilità per omesso impedimento di reato ai sensi dell'articolo 40 C.p. La Suprema Corte ha così accolto il ricorso contro una sentenza con la quale il Tribunale di Cuneo aveva assolto i vertici di una società, iscritta nel registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata, per non aver impedito la violazione delle prescrizioni autorizzative (nello specifico, acquisto di rifiuti metalliciin contrasto con le regole del Dm 5 febbraio 1998, violazione del limite di ritiro per 2 anni consecutivi e violazioni planimetriche delle aree aziendali di messa in riserva dei rifiuti). Tali circostanze, secondo la Cassazione, "potevano essere oggetto di verifica da parte dei deleganti" pur in presenza di un delegato al settore rifiuti (nel caso specifico, processato separatamente), in quanto "immediatamente percepibili" sia dai frequentatori dell'area, sia a livello rendicontazione aziendale.

Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2020, n. 10430

Il responsabile per la gestione illecita di rifiuti va individuato valutando la struttura aziendale oltre alla portata effettiva della delega ambientale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 23 marzo 2020, n. 10430 in merito alla responsabilità del delegato ambientale di una Srl emiliana. Per i Supremi giudici il conferimento della delega ambientale non legittima di per sé l'attribuzione della responsabilità al delegato per il reato di gestione illecita di rifiuti, ex articolo 256, comma 1, lettera a) del decreto citato in relazione ad un conferimento ad un impianto di trattamento di rifiuti eterogenei mescolati. Oltre al dato formale, i primi giudici avrebbero dovuto considerare l'effettiva portata della delega, tenendo conto della dimensione aziendale, dell'articolazione territoriale e della presenza di altre figure della catena di responsabilità. La struttura aziendale in esame ha infatti più di 3 mila dipendenti e 90punti vendita con diverse figure di responsabili come il direttore del negozio che ne segue la quotidiana operatività.

Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2020, n. 10440

Prima che sia definitivamente accertato l'inquinamento ambientale, è legittima la richiesta rivolta all'amministratore giudiziario dello stabilimento imputato di attivare le procedure di prevenzione e di bonifica ex articolo 242 del 152/2006. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 23 marzo 2020, n. 10440 relativamente a un impianto per il recupero di rifiuti organici mediante compostaggio sottoposto a sequestro preventivo nel trapanese. La misura è stata disposta a fini impeditivi per la gestione dei rifiuti in difformità dell'autorizzazione (ex articolo 256, commi 1 e 2 del Dlgs152/2006), il conseguente inquinamento ambientale e le emissioni di gas e vapori nauseabondi (ex articoli 452-bis e 674 del Codice penale. L'opportunità di interrompere la gestione irregolare, riscontrata in occasione del sopralluogo e seguito dalla polizia giudiziaria e dall'Arpa, regolarizzando l'impianto e avviando la bonifica dell'area, giustifica sia l'imposizione del provvedimento cautelare che la richiesta di attivazione delle procedure ex articolo 242 del Dlgs 152/2006 rivolta all'amministratore giudiziario. Secondo i Supremi giudici, non si è trattato di imporre un obbligo, né tantomeno una sanzione, ma della precisazione che nell'esercizio della attività d'impresa, avvalendosi della azienda sottoposta a sequestro, l'amministratore giudiziario è tenuto al rispetto e alla osservanza di tutti gli **obblighi e prescrizioni** previsti dalla legge, compresi quelli di cui al Dlgs 152/2006...

Cenni ad aspetti tecnico gestionali: piani di emergenza, stoccaggi e prevenzione dei rischi, le best available technologies e le eccellenze di gestione (EMAS)

Piani emergenza interni - Legge 132/2018, art. 26-bis

I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di **predisporre un piano di emergenza interna** allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Piani emergenza esterni - Legge 132/2018, art. 26-bis

Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna.

Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

Tale piano è predisposto allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, **non superiori a tre anni**. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Piani emergenza

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

La Circolare ministeriale n. 2730 del 13 febbraio 2019 fornisce le prime indicazioni per l'elaborazione dei piani di emergenza interna ed esterna.

m_amte.RIN.REGISTRO UFFICIALE.US	t.0001121.21-01-2019
e della Tutela del Territorio e d DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQU IL DIRETTORE GENERALE	re
	Regioni e Province autonome Indirizzi in elenco
	ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
	Ministero della Difesa udc@postacert difesa.it
	Ministero dell'Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it

Le linee guida indicano criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:

Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);

Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;

Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell'ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;

Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali;

Prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell'emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l'incendio si verifichi sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l'innesco; per questo assume grande importanza l'attività del la prevenzione del rischio, attraverso:

- l'ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell'ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- l'adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
- il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
- l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi

Ubicazione degli impianti

Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti

Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.

Modalità di gestione

Modalità e accorgimenti operativi e gestionali

Gestione delle emergenze

6. Modalità di gestione

In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

Si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

BAT trattamento rifiuti

IT

L 208/38

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

17.8.2018

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2018

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 5070]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

BAT trattamento rifiuti

Efficienza di abbattimento

Il calcolo dell'efficienza di abbattimento media di cui alle presenti conclusioni sulle BAT (cfr. tabella 6.1) non contiene, per COD e TOC, i trattamenti iniziali intesi a separare la maggior parte dei contenuti organici dai rifiuti liquidi a base acquosa, come evapo-condensazione, rottura dell'emulsione o separazione delle fasi.

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

1.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:

- I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
- II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;

Applicabilità

L'ambito di applicazione (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (ad esempio standardizzato o non standardizzato) dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).

BAT incenerimento rifiuti

3.12.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/55

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2019

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti

[notificata con il numero C(2019) 7987]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

Impianti di gestione dei rifiuti e EMAS

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/519 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2020

relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Impianti di gestione dei rifiuti e EMAS


4. PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALI RACCOMANDATI

La tabella seguente elenca una selezione dei principali indicatori di prestazione ambientale per il settore della gestione dei rifiuti, con i relativi parametri e il riferimento alle BEMP pertinenti. Si tratta di un sottoinsieme di tutti gli indicatori descritti nella sezione 3.

Tabella 4.1

Principali indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti

Indicatore	Unità comuni	Principali destinatari	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave EMAS correlato (1)	Esempio di eccellenza	BEMP correla- ta (²)
			BEMP TRASVERSAL	LI			
Sono stati fissati obiettivi ge- nerali per il miglioramento del sistema di gestione dei ri- fiuti.	sì/no	Autorità com- petenti in ma- teria di rifiuti e imprese di ge- stione dei ri- fiuti	Sono stati fissati obiettivi gene- rali per il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti (ad esempio sulla base degli in- dicatori definiti nel presente documento).	Territorio am- ministrato od organizzazione	Rifiuti Effi- cienza dei ma- teriali	È in atto una strategia integrata di gestione dei rifiuti che prevede obiettivi generali a lungo termine (10–20 anni) e a breve termine (1–5 anni) per il miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione dei rifiuti e che viene regolarmente riesaminata (al- meno ogni tre anni).	3.1.1
Applicazione sistematica del concetto di ciclo di vita e, se necessario, esecuzione di vatuazioni del ciclo di vita a livello di definizione e attuazione della strategia di gestione dei rifiuti	sì/no	Autorità com- petenti in ma- teria di rifiuti e imprese di ge- stione dei ri- fiuti	Il concetto di ciclo di vita viene applicato sistematicamente e, se necessario, viene eseguita una valutazione del ciclo di vita durante la definizione e l'attuazione della strategia di gestione dei rifiuti.	Territorio am- ministrato od organizzazione	Rifiuti Effi- cienza dei ma- teriali Emissio- ni	La strategia di gestione dei rifiuti è definita e attuata sulla base dell'applicazione sistematica del concetto di ciclo di vita e, se necessario, di studi ad hoc di valutazione del ciclo di vita.	3.1.2
Uso di strumenti economici a livello locale per stimolare comportamenti adeguati	sì/no	Autorità com- petenti in ma- teria di rifiuti e imprese di ge- stione dei ri- fiuti	Gli strumenti economici (ad esempio tasse e modulazione fiscale, prelievi sui prodotti, prezzi dei rifiuti, regimi di responsabilità estesa del produttore e sistemi di cauzione-rimborso) sono utilizzati a livello locale per promuovere comportamenti adeguati in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti.	Territorio amministrato od organizzazione	Rifiuti Effi- cienza dei ma- teriali Emissio- ni	Gli strumenti economici definiti a livello locale sotto forma di tasse e modulazione fiscale, prelievi sui prodotti, prezzi dei rifiuti, regimi di responsabilità estesa del produttore e sistemi di cauzione-rimborso sono attuati sistematicamente come mezzo per perseguire gli obiettivi fissati nella strategia locale di gestione dei rifiuti.	3.1.3



"LIFE IS NOT A PROBLEM TO BE **SOLVED BUT A REALITY TO BE** EXPERIENCED."





-SOREN KIERKEGAARD



nataliamarzia.gusmerotti@santannapisa.it https://www.linkedin.com/in/natalia-marzia-gusmerotti-4b283ab0/?originalSubdomain=it